



Comune di  
**MONTELEONE ROCCA DORIA**  
Provincia di Sassari

**Relazione dell'Organo di revisione  
al Rendiconto della gestione  
per l'esercizio 2016**

L'Organo di revisione  
*(Angelo Cherchi)*

# RELAZIONE DEL RENDICONTO 2016

Verbale del 08-06-2017  
Comune di Monteleone Rocca Doria  
**Organo di revisione**

Oggetto: Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2016

L'anno 2017, il giorno otto del mese di giugno

## L'ORGANO DI REVISIONE

- dato atto che in data 05-06-2017 è stato formalmente trasmesso lo Schema di rendiconto per l'esercizio 2016;
- dato atto che nel suo operato l'Organo di revisione si è uniformato a quanto previsto dal Dlgs. n. 118/11 e dei relativi allegati, allo Statuto ed al Regolamento di contabilità dell'Ente ed alle disposizioni di cui al Dlgs. n. 267/00 "*Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali*" (ed in particolare all'art. 239, comma 1, lett. d);
- dato atto che nel suo operato l'Organo revisione ha tenuto conto delle "*Linee guida e relativi questionari per gli Organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e ss. della Legge n. 266/05. Rendiconto della gestione*", approvate dalla Corte dei Conti-Sezione Autonomie con Delibera n. 22 del 20 giugno 2016 e 29 del 21 ottobre 2016,

## Redige

l'allegata Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2016 del Comune Monteleone Rocca Doria, Provincia di Sassari, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'Organo di revisione



(Angelo Cherchi)

## **Relazione sul rendiconto per l'esercizio 2016**

### **L'ORGANO DI REVISIONE**

Preso in esame lo Schema di rendiconto per l'esercizio 2016, consegnato in data 05-06-2017, composto dai seguenti documenti:

- Conto del bilancio di cui all'art. 228, del Tuel;
- Conto economico di cui all'art. 229, del Tuel;
- Stato Patrimoniale di cui all'art. 230, del Tuel;

e corredato:

- dagli allegati previsti dall'art. 11, comma 4, del Dlgs. n. 118/11:
  - a) prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
  - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Fpv);
  - c) prospetto concernente la composizione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde);
  - d) prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
  - e) prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
  - f) tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
  - g) tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
  - h) prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
  - k) prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
  - l) il prospetto dei dati Siope;
  - m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
  - n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
  - o) la relazione sulla gestione dell'Organo esecutivo;
- oltre che:
  - a) dal Conto del tesoriere di cui all'art. 226, del Tuel;
  - b) dal Conto degli agenti contabili interni di cui all'art. 233, del Tuel;

#### **visti**

- le disposizioni di legge in materia di finanza locale;
- la normativa vigente in materia di Enti locali;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità dell'Ente;

l'Organo di revisione dichiara di aver predisposto la presente Relazione in conformità di quanto disposto dall'art. 239, del Tuel, seguendo l'*iter* positivo esposto nel seguente sommario.

# I) CONTROLLI, ACCERTAMENTI E VERIFICHE EFFETTUATI NEL CORSO DELL'ANNO 2016

## 1. Controlli iniziali sul bilancio di previsione e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del Tuel, ha espresso un parere favorevole sulla congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di bilancio, dei programmi e progetti.

Il bilancio di previsione 2016 ed i relativi allegati, tra cui il Parere dell'Organo di revisione, sono stati regolarmente approvati dal Consiglio comunale.

Successivamente, nel corso dell'esercizio l'Organo di revisione ha espresso parere favorevole sulle variazioni al bilancio di previsione suddetto (art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, Tuel), dopo aver accertato:

- che la previsione di nuove o maggiori entrate rispetto a quanto previsto inizialmente si è basata su dati e fatti concreti;
- che non sono stati alterati gli equilibri di parte corrente e di parte capitale previsti dall'art. 162, del Tuel;
- che non sono stati effettuati storni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio;
- che non sono stati effettuati storni di fondi dai residui alla competenza.

In relazione alla salvaguardia degli equilibri prevista dall'art. 193, del Tuel, l'Organo di Revisione dà atto che l'Ente ha provveduto alla verifica degli equilibri della gestione di competenza, dei residui di cassa, oltre che alla verifica dei cronoprogrammi per l'imputazione a bilancio della spesa di investimento.

L'Organo di revisione ha inoltre preso visione del Piano esecutivo di gestione (Peg) approvato dalla Giunta prendendo atto di tutti gli obiettivi gestionali che sono stati affidati ai Dirigenti e ai Responsabili di servizio.

## 2. Tenuta della contabilità e completezza della documentazione

L'Organo di revisione, durante l'esercizio 2016, ha espletato, mediante controlli a campione, tutte le funzioni obbligatorie previste dall'art. 239, del Tuel, redigendo appositi verbali, dei quali una copia è stata trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio, procedendo in relazione al tipo di contabilità adottata.

In particolare, l'attività di controllo è stata rivolta principalmente a verificare la regolarità, mediante controlli a campione, delle procedure di entrata e di spesa secondo quanto previsto dal Principio contabile concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2, del Dlgs. n. 118/11).

Tali verifiche sono state effettuate confrontando le entrate e le spese nelle loro varie fasi di accertamento/impegno, riscossione/pagamento, per garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio ed evidenziare le eventuali discordanze fra quanto previsto e quanto accertato/impegnato e tra quanto accertato o impegnato e quanto riscosso/pagato.

In particolare, l'Organo di revisione ha verificato che l'accertamento, prima fase di gestione dell'entrata, sia stato assunto sulla base di idonea documentazione, che esista la ragione del credito e un idoneo titolo giuridico, sia stato individuato il creditore, quantificata la somma da incassare e fissata la relativa scadenza.

Tenuto conto di quanto sopra l'Organo di revisione, nel corso dell'esercizio, ha provveduto, anche con controlli a campione:

- a verificare che l'attività di accertamento delle singole entrate sia stata effettuata correttamente, nei tempi e nei modi previsti;
- a monitorare l'andamento complessivo delle entrate, al fine di tenere sotto controllo gli equilibri generali del bilancio, che potevano risultare compromessi in presenza di entrate tendenzialmente inferiori a quanto previsto inizialmente.

Anche per quanto riguarda le spese, l'Organo di revisione ha verificato che le stesse siano state effettuate sulla base dell'esistenza di un idoneo impegno contabile, registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata dopo aver determinato la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione del credito.

In particolare, è stato verificato:

- che non sono stati assunti "impegni di massima";
- che l'andamento delle singole voci della spesa è stata in linea con le relative previsioni, di modo che sono stati tenuti sotto controllo gli equilibri generali del bilancio.

L'Organo di revisione, nel corso dell'esercizio ed in sede di esame del rendiconto, anche mediante verifiche a campione, ha potuto constatare che:

- sia i mandati di pagamento che le reversali d'incasso, trovano corrispondenza nell'opportuna giustificazione di spesa o di entrata (fatture, contratti, partitari, ruoli, ecc.);
- gli acquisti di beni e servizi sono stati effettuati nel rispetto delle procedure previste dalle norme; in particolare, i controlli sono stati finalizzati a verificare che, in caso di acquisti effettuati in maniera autonoma, sia stato rispettato l'obbligo, a carico dei Responsabili di servizi e uffici, "*di utilizzare i parametri di prezzo-qualità per gli acquisti di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento*";
- = sono stati rispettati i principi e i criteri disposti dagli artt. 179, 183, 189, 190, del Tuel, con riferimento alla determinazione dei residui attivi e passivi formati nell'esercizio 2015;
- le rilevazioni della contabilità finanziaria sono state eseguite in ordine cronologico, con tempestività ed in base a idonea documentazione debitamente controllata;
- le fatture sono state registrate, ai fini Iva, nei tempi previsti dalla normativa di riferimento, evidenziando quelle rilevanti ai fini commerciali (Irap metodo contabile *ex art. 5, del Dlgs. n. 446/97*);
- è stato applicato correttamente il c.d. *split payment*, di cui all'art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72;
- è stata verificata la corretta rilevazione delle fatture d'acquisto in formato elettronico, di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto Mef n. 55/13, sia rilevanti ai fini commerciali che non, con verifica della corrispondenza in piattaforma certificazione crediti (Pcc) e Registro unico fatture (Ruf);
- sono stati applicati correttamente in contabilità finanziaria armonizzata i principi dettati dal Dm. 20 maggio 2015 afferenti le nuove disposizioni di cui sopra in materia di *split payment* su fatture istituzionali e commerciali e di *reverse charge*;
- i libri contabili sono stati tenuti nel rispetto della normativa in vigore;
- sono state trasmesse nei rispettivi termini, con la sottoscrizione dell'Organo di revisione, le certificazioni relative al bilancio di previsione 2016 ed al rendiconto 2015.

### **3. Gestione dei residui e operazione di riaccertamento ordinario**

La gestione dei residui misura l'andamento e lo smaltimento dei residui relativi agli esercizi precedenti e, nella fase successiva alla chiusura di ogni esercizio, è rivolta principalmente al riscontro dell'avvenuto riaccertamento ordinario degli stessi, verificando se sussistono ancora le condizioni per un loro mantenimento, ovvero la cancellazione o la reimputazione in base all'esigibilità dell'obbligazione.

L'Ente ha provveduto, prima dell'inserimento nel Conto del bilancio, al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi formati nelle gestioni 2016 e precedenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 228, comma 3, del Tuel.

L'esito di tale riaccertamento risulta da apposita Delibera di Giunta sulla quale l'Organo di revisione ha già espresso il previsto parere; in merito alle risultanze del riaccertamento si rinvia a quanto l'Organo di Revisione ha relazionato in tale occasione, dove si è dato conto circa l'andamento e l'esigibilità dei residui attivi, l'andamento dei residui passivi, l'anzianità e la tipologia dei residui conservati.

#### 4. Economie di spesa e riduzione dei costi degli apparati amministrativi

L'Organo di revisione, tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 5 e 6, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, relativamente alle economie di spese, rispetto al dato di competenza 2009, a valere per gli apparati politici ed alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, attesta che il Comune di Monteleone Rocca Doria ha rispettato tali norme, con riferimento a quelle entrate in vigore, e specificatamente:

- al limite dei gettoni di presenza e all'esclusività degli stessi per i titolari di cariche elettive per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito e per la partecipazione ad Organi collegiali (art. 5, comma 5);
- all'abrogazione delle indennità di missione per gli Amministratori in trasferta per partecipare ad Organi e Commissioni nell'esercizio delle proprie funzioni (art. 5, comma 8, lett. b);
- all'abrogazione dei rimborsi forfettari per spese di viaggio spettanti agli Amministratori locali, che, in ragione del loro mandato, si recano fuori dal capoluogo del Comune (art. 5, comma 9);
- al divieto di percepire qualunque tipo di compenso, salvo il rimborso spese se previsto dalla normativa vigente o gettoni di presenza non superiori a Euro 30 a seduta qualora già previsti nella precedente normativa, per la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del Dl. n. 112/08 (art. 6, comma 1);
- alla possibilità di percepire soltanto il rimborso spese o il gettone di presenza, limitato a massimo Euro 30, per la partecipazione agli Organi collegiali degli Enti che ricevono contributi pubblici (art. 6, comma 2).

L'Organo di revisione, tenuto ulteriormente conto di quanto disposto dall'art. 5, comma 7, del Dl. n. 78/10, e dall'art. 82, comma 2, del Tuel, relativamente ai limiti di spesa a valere per gli apparati politici, attesta che l'Ente Locale ha rispettato tali norme, con riferimento a quelle entrate in vigore, e specificatamente al limite dei gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli o commissioni (art. 5, comma 7, del Dl. n. 78/10, e art. 82, comma 2, del Tuel, come modificato dall'art. 2, comma 9-quater, del Dl. n. 225/10 convertito con Legge n. 10/11).

#### 5. Incarichi a pubblici dipendenti

L'Organo di revisione prende atto che:

- non è stata inoltrata all'Amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici ai quali l'Ente ha conferito incarichi retribuiti, la comunicazione dei compensi erogati ai dipendenti stessi nell'anno 2015, entro il termine di 15 giorni dall'erogazione de compenso, ai sensi dell'art. 53, comma 11, del Dlgs. n. 165/01.
- non è stata inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica comunicazione degli incarichi conferiti o autorizzati, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, nel termine di 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione, con indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto (art. 53, comma 12, del Dlgs. n. 165/01);
- è stata inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica comunicazione, entro il 30 giugno 2016, che nell'anno 2015 non sono stati né conferiti né autorizzati incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruoli (art. 53, comma 12, del Dlgs. n. 165/01);
- è stata inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico entro il 30 giugno 2016, dei compensi percepiti dai propri dipendenti relativi all'anno 2015, erogati dall'Ente o della cui erogazione l'Ente abbia avuto comunicazione da soggetti pubblici o privati (art. 53, comma 13, del Dlgs. n. 165/01);
- non è stata inoltrata al Dipartimento della Funzione Pubblica comunicazione, in via telematica o su supporto magnetico entro il 30 giugno 2016, dei compensi percepiti dai propri dipendenti relativi all'anno 2015 per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio (art. 53, comma 14, del Dlgs. n. 165/01).

## 6. Incarichi a consulenti esterni

L'Organo di revisione prende atto che nel corso dell'anno 2016:

- è stato inoltrato semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre, al Dipartimento per la Funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del Dlgs. n. 165/01;
- l'Ente ha tenuto conto del programma relativo agli incarichi di collaborazione autonoma (art. 3, comma 55, della Legge n. 244/07 ("Finanziaria 2008")), e s.m.i.;
- l'Ente ha tenuto conto del limite di spesa previsto dall'art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10 convertito con Legge n. 122/10 per la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti;
- sono stati pubblicati, relativamente agli incarichi di collaborazione e consulenza, ai sensi dell'art. 15, del Dlgs. n. 33/13 e s.m.i.:
  - gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  - il curriculum vitae;
  - i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
  - i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

L'Organo di revisione, ai fini del corretto affidamento degli incarichi di consulenza, ha verificato a campione che negli atti di affidamento siano presenti questi elementi:

- il conferimento di tali incarichi è stato preventivamente programmato dall'Ente;
- vi è adeguata motivazione per l'affidamento dell'incarico;
- non ci sono strutture organizzative o professionalità interne all'Ente in grado di assicurare i medesimi servizi;
- l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati, e risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione;
- l'esigenza è di natura temporanea e richiede prestazioni altamente qualificate;
- il compenso riconosciuto è proporzionale alle mansioni richieste;
- l'Amministrazione ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti la copia dei provvedimenti di conferimento degli incarichi di importo superiore a Euro 5.000.

## 7. Albo beneficiari di provvidenze economiche

L'Organo di revisione attesta che l'Ente ha provveduto, entro il termine stabilito dal regolamento, all'aggiornamento dei soggetti a cui sono stati erogati nell'esercizio 2016, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e altri benefici di natura economica e che il relativo Albo è stato informatizzato ed è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente (art. 4-bis e 33, del Dlgs. n. 33/13).

## 8. Contributi straordinari ricevuti

L'Organo di revisione attesta che l'Ente ha provveduto, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 158, del Tuel, alla presentazione del rendiconto all'Amministrazione erogante dei contributi straordinari ottenuti, documentando, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, i risultati conseguiti in termini di efficacia dell'intervento.

## 9. Attività contrattuale

L'Organo di revisione ha effettuato, durante l'esercizio 2016, controlli a campione sull'attività contrattuale del Comune, per verificare:

- la sistematica indicazione nei contratti dei termini entro cui i soggetti terzi devono adempiere alle obbligazioni contrattuali e di adeguate penalità in caso di mancato rispetto di tali termini;
- se viene sistematicamente verificato il puntuale rispetto dei termini stabiliti per l'espletamento degli obblighi contrattuali da parte di soggetti terzi;
- se viene provveduto all'applicazione delle penalità stabilite, nei casi di ritardi ed inadempienze;
- se si provvede a richiedere ed a conservare vigenti, fino alla conclusione degli adempimenti contrattuali, le garanzie fidejussorie previste a copertura delle inadempienze e dei danni;
- se viene provveduto alla tempestiva certificazione del termine dei lavori, nel rispetto dei termini e del capitolato.

Sempre a campione, l'Organo di revisione ha verificato che i contratti con i terzi siano stati stipulati in regola con le norme di contabilità e dopo i necessari accertamenti tecnici, e nel rispetto delle norme fondamentali in materia di procedura delle gare.

L'Organo di revisione ha altresì accertato che nei provvedimenti di aggiudicazione dei singoli appalti e/o forniture è stato sempre indicato il ribasso d'asta accertato in sede di gara e si è provveduto a ridurre del corrispondente importo l'originario impegno di spesa.

L'Organo di revisione ha rilevato come i contratti siano stati stipulati, mantenuti e riaggiornati al fine di non recare danni patrimoniali all'Ente, anche per mancato guadagno.

L'Organo di revisione ha verificato che, in caso di lavori pubblici, siano correttamente calcolati gli incentivi e le spese previsti dall'art. 113, del Dlgs. n. 50/16.

---

## 10. Amministrazione dei beni

L'Organo di revisione, dopo aver preso visione dei nominativi degli assegnatari della gestione dei beni, ha verificato, tramite controlli a campione, se:

- i beni demaniali sono utilizzati da terzi mediante regolare atto di concessione, con il pagamento di un canone adeguato;
- i beni patrimoniali del Comune sono regolarmente utilizzati da terzi mediante idoneo atto di concessione, di locazione, di comodato, ecc., e che di essi è stato tenuto conto nel predisporre i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- gli affitti percepiti sono adeguati alle disposizioni di legge (locazioni a carattere privato, ad equo canone, a convenzione, ecc.) e sono stati aggiornati tempestivamente in base alle norme di legge o, se più favorevoli, in base a disposizioni contrattuali;

## 11. Adempimenti fiscali

Per quanto riguarda:

- **gli obblighi del sostituto d'imposta**, l'Organo di revisione ha verificato a campione che:
  - per le diverse tipologie di compensi o indennità corrisposte a terzi, l'Ente ha correttamente applicato la ritenuta a titolo di acconto o di imposta;
  - a fronte di erogazione di contributi corrisposti ad imprese, esclusi solo quelli per l'acquisto di beni strumentali, è stata operata la ritenuta del 4% a titolo di acconto Irpef o Ires ai sensi dell'art. 28, comma 1, del Dpr. n. 600/73, atteso che la suddetta disposizione è applicabile anche agli "Enti non commerciali" allorché essi svolgano attività aventi natura commerciale, con la conseguente assoggettabilità alla disciplina Iva e/o dell'Ires/Irpef limitatamente all'attività commerciale svolta;
  - si è provveduto al versamento all'Erario delle ritenute effettuate sulla corresponsione di contributi ad imprese o enti (art. 28, del Dpr. n. 600/73), e per indennità di esproprio (art. 11, della Legge n. 413/91), entro il termine ultimo del giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione del reddito/compenso, presso la Tesoreria provinciale dello Stato (art. 34, comma 3, della Legge n. 388/00);
  - è stato presentato il Modello 770, Ordinario e/o Semplificato, senza riscontrarvi alcuna irregolarità entro il termine previsto;
  - sono state consegnate ai soggetti interessati le certificazioni dei vari redditi di lavoro entro il 31 marzo 2017, elaborate sulla base del nuovo Modello CU 2017;
  - è stato presentato all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2017 il nuovo Modello CU 2017, di certificazione delle ritenute dei vari redditi di lavoro (incluso il lavoro autonomo) versate nell'anno 2015, contenente anche novità riferite a ritenute su espropri e pignoramento di crediti;
- **la contabilità Iva**, l'Organo di revisione ha verificato a campione che:
  - per le cessioni e prestazioni rilevanti ai fini Iva è stata emessa nei termini regolare fattura, oppure annotato il relativo corrispettivo;
  - l'Ente ha provveduto alle liquidazioni mensili o trimestrali, tenendo conto delle novità in materia di *split payment* e *reverse charge*, introdotte dal comma 629, della Legge n. 190/14 ("Legge di Stabilità 2015") e del corretto recepimento delle stesse da parte dei programmi *software*, anche nell'ottica della determinazione del saldo Iva anno 2016, del pro-rata effettivo anno 2016 e della Dichiarazione Iva 2017, in scadenza il 28 febbraio 2017 (dopo le novità introdotte dall'art. 4, del Dl. n. 193/16, convertito in Legge n. 225/16);
  - è stata presentata telematicamente la Dichiarazione annuale per l'esercizio 2016, verificando più nello specifico:
    - che la stessa è completa;
    - che sono state correttamente applicate le opzioni a suo tempo comunicate;
    - che è stato correttamente calcolato il pro-rata;
    - che i versamenti effettuati periodicamente corrispondono con le liquidazioni e le annotazioni;
  - nelle rettifiche degli impegni o degli accertamenti, ai fini della compilazione del Conto economico e del Conto patrimoniale, si è tenuto conto dell'Iva a credito o a debito verso l'Erario;
  - è stato applicato correttamente lo *split payment* di cui all'art. 17-ter, del Dpr. n. 633/72 (introdotto dal comma 629 della Legge n. 190/14, attuato dal Dm. 23 gennaio 2015 e illustrato dalla Circolare AdE n. 15/E del 2015) alle fatture d'acquisto rilevanti ai fini commerciali, operando regolarmente la registrazione in contabilità Iva al momento della ricezione o pagamento con contestuale annotazione delle fatture d'acquisto nelle vendite/corrispettivi secondo quanto stabilito dal Dm. 23 gennaio 2015;

- è stato applicato correttamente il *reverse charge* di cui all'art. 17, comma 6, del Dpr. n. 633/72 (modificato dal comma 629, della Legge n. 190/14 ("Legge di stabilità 2015"), ed illustrato dalle Circolari AdEn. 14/En. 37/E del 2015) alle fatture d'acquisto rilevanti ai fini commerciali, riferite a forniture ricadenti nella suddetta norma operate su edifici pubblici operando regolarmente la registrazione in contabilità Iva al momento della ricezione con integrazione dell'Iva nelle fatture d'acquisto e registrazione di operazioni di segno contrario nelle vendite/corrispettivi;
  - è stata verificata la corretta rilevazione delle fatture d'acquisto in formato elettronico, di cui all'art. 6, comma 3, del Decreto Mef n. 55/13;
- ***Irap***, l'Organo di revisione dà atto che:
- è stata effettuata l'opzione ex art. 10-bis, comma 2, del Dlgs. n. 446/97, e che nella determinazione dell'Imposta da pagare è stato provveduto allo scomputo dalla base imponibile, sia retributiva che commerciale, delle spese, Inail compresa, per i disabili individuati come tali ai sensi dell'art. 1, della Legge n. 68/99;
  - a seguito dell'opzione esercitata l'Ente Locale:
    1. ha seguito le disposizioni dettate dall'art.1, comma 2, del Dpr. n. 441/97, sui "comportamenti concludenti", secondo le quali l'opzione deve essere esercitata con apposita determinazione del Dirigente o Responsabile del servizio, entro i termini del primo versamento mensile;
    2. è stata valutata la convenienza ad optare per uno o più servizi rilevanti ai fini Iva per la determinazione della base imponibile con i criteri del valore della produzione netta;
    3. unitamente alla convenienza è stata valutata la possibilità operativa di pervenire alla determinazione del Conto economico del servizio o dei servizi, classificato ai sensi dell'art. 2425, del Cc., ai fini della determinazione della base imponibile;
    4. l'opzione espressa nell'esercizio precedente è stata segnalata nel quadro VO della Dichiarazione annuale Iva;
    5. si è tenuto conto che l'opzione esercitata nel passato vincola l'Ente per un triennio;
    6. ai fini Iva le attività optate sono rilevate con contabilità separata ex art. 36, del Dpr. n. 633/72;

L'Organo di revisione, inoltre, ha verificato che:

- è stata ridotta nel corso dell'esercizio o in sede di Dichiarazione annuale Irap 2016, Modello IQ "Amministrazioni ed enti pubblici", la base imponibile di entrambi i metodi di calcolo (quello "retributivo" ex art. 10-bis, comma 1, del Dlgs. n. 446/97, e quello "contabile" ex art. 10-bis, comma 2, del citato Dlgs. n. 446/97) di un ammontare pari alle spese sostenute per il personale assunto con contratto di formazione-lavoro e di apprendistato (art. 11, del Dlgs. n. 446/97);
- è stata presentata per via telematica la Dichiarazione annuale Irap 2016 su Modello IQ "Amministrazioni ed Enti pubblici" entro il termine del 30 settembre 2016 (art. 17, del Dpr. n. 435/01, modificativo degli artt. 2 e 3, del Dpr. n. 322/98).

## 12. Pareggio di bilancio 2016

La "Legge di stabilità 2016" ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli Enti Locali mediante il superamento del Patto di stabilità interno e l'introduzione del Pareggio di bilancio, secondo il quale gli Enti, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, devono conseguire l'equilibrio tra le entrate finali e le spese finali espresso in termini di competenza. Il nuovo Pareggio di bilancio è previsto anche dal novellato art. 9, della Legge n. 243/12, il quale prevede che "*i bilanci delle Regioni, dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali*". Dall'esercizio 2016 non trova più applicazione l'art. 31, della Legge n. 183/11 e tutte le norme che regolamentavano il Patto di stabilità interno.

## **Anno 2016 - “Regole di finanza pubblica”**

(art. 1, commi 707-734, della Legge n. 208/15 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - ‘Legge di stabilità 2016” ed art. 9, della Legge n. 243/12 )

### **Soggetti coinvolti**

Comuni, Province, Città metropolitane

### **Calcolo dell’Obiettivo**

Gli Enti di cui sopra concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica mediante il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali. Le entrate finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal Dlgs. n. 118/11, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai Titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Tra le spese finali non rilevano gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento (art. 1, commi 710 e 711, della Legge n. 208/15).

Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate:

- le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di Euro 480 milioni (art. 1, comma 713, della Legge n.208/15).
- le spese sostenute dagli Enti Locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di Euro 20 milioni (art. 1, comma 716, della Legge n.208/15).

Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito <http://pareggiobilancio.mef.gov.it/> entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Mef-RgS. una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 24, del Dlgs. n. 82/05, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 719.

Le Regioni possono autorizzare gli Enti Locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti Enti Locali della Regione e della Regione stessa.

Gli Enti Locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 710 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo precedente, al Mef-RgS., gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale.

Ai fini della verifica del rispetto del saldo di Pareggio di bilancio, gli Enti dovranno comunicare telematicamente al Mef-RgS, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione dei risultati conseguiti sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente, dal Responsabile dei Servizi “Finanziari” e dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Le sanzioni derivanti dal mancato rispetto del Pareggio di bilancio sono assimilate a quelle irrogate in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità interno.

### 13. Verifiche di cassa

L'Organo di revisione evidenzia che ogni 3 mesi sono state eseguite le verifiche ordinarie di cassa (art. 223, del Tuel) e le verifiche della gestione del servizio di tesoreria e della gestione degli altri agenti contabili (economista, consegnatari, delegati speciali, ecc.).

In particolare, durante l'esercizio l'Organo di revisione, per quanto riguarda la gestione di cassa:

- 1) ha individuato tutti gli agenti contabili interni, acquisendo le modalità con le quali si è proceduto ai movimenti delle entrate e dei versamenti eseguiti;
- 2) ha controllato che nessun agente abbia gestito in proprio, anche pro-tempore, le entrate finanziarie utilizzando eventuali c/c postali o libretti bancari;
- 3) ha verificato la giacenza di cassa vincolata riconciliando le scritture contabili dell'Ente con quelle del Tesoriere partendo dall'importo della cassa vincolata determinata al 1° gennaio 2015 con Determina del Responsabile dei Servizi Finanziari.]

### 14. Tempestività dei pagamenti

L'Organo di revisione, considerato che l'art. 9, comma 1, lett. a), del Dl. n. 78/09, convertito con modificazioni nella Legge n. 102/09, ha previsto una serie di adempimenti rivolti ad agevolare pagamenti celeri a favore delle imprese, dà atto che dall'Ente Locale nel corso del 2016 sono state adottate:

- le "*opportune misure organizzative*" per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, da pubblicare sul sito *internet* dell'Amministrazione;
- l'*"accertamento preventivo"*, a cura del funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, della compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con riconoscimento della connessa responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di violazione di legge;
- le "*opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi*", nel caso in cui lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale;

L'Organo di revisione ha inoltre verificato che l'Ente non ha *rispettato* i tempi di pagamento previsti dall'art. 4, comma 2, del Dlgs. n. 231/02.

### 15. Referto per gravi irregolarità

L'Organo di revisione comunica che, nel corso dell'esercizio, non sono state rilevate gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia dei responsabili agli Organi giurisdizionali.

L'Organo di Revisione, rispetto agli obblighi dell'Ente in materia di redazione del Bilancio consolidato riferito all'anno 2016, da approvare entro il 30 settembre 2017, dichiara:

- che l'Ente si è avvalso, ai sensi dell'art. 233-bis, del Dlgs. n. 267/00, della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017.

### 17. Esternalizzazione ed affidamenti di servizi

L'Organo di revisione attesta che l'Ente Locale non ha effettuato nell'esercizio 2016 affidamenti di servizi ad Organismi, Enti e Società.

#### 1. Controlli in seguito ad attività di collaborazione con l'Organo consiliare

Ai sensi di quanto previsto all'art. 239, comma 1, lett. a), del Tuel, l'Organo di revisione, preso atto che lo Statuto ed i Regolamenti vigenti dell'Ente hanno recepito come controlli obbligatori quanto indicato nel suddetto articolo, attesta che:

- nel corso dell'anno 2016 l'Organo di revisione stesso ha prestato all'Organo consiliare la propria collaborazione.

## II) CONTROLLI PRELIMINARI AL RENDICONTO DELLA GESTIONE

### 1. Tributi comunali<sup>12</sup>

#### Iuc (Imposta Unica Comunale)

La Legge n. 147/13 (“Legge di stabilità 2014”), al comma 639 ha istituito l’Imposta unica comunale basata su 2 presupposti impositivi: possesso di immobili ed erogazione e fruizione di servizi comunali.

La Iuc è composta dall’Imu, la Tasi (disciplinata dai commi da 669 a 679) e la Tari (disciplinata dai commi da 641 a 668).

L’Organo di revisione prende atto che il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale.

#### Imposta municipale propria – Imu

L’Organo di revisione ricorda che l’art. 13, del Dl. n. 201/11, disciplina la normativa relativa all’Imposta municipale propria.

In proposito, si segnala che:

- l’aliquota base è dello 7,6‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, con deliberazione consiliare, fino a 0,3 punti percentuali;
- per l’abitazione principale<sup>3</sup> (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e le relative pertinenze<sup>4</sup> è prevista una aliquota ridotta del 4‰, con la possibilità per i Comuni di aumentarla o diminuirla, sempre con Deliberazione consiliare, fino al 2‰. Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di Euro 200 (fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta) da rapportare al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato a questa finalità. Per gli immobili assegnati dagli Iacp o degli enti di edilizia residenziale pubblica i Comuni possono elevare l’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta;
- con riferimento ai terreni agricoli, a decorrere dall’anno 2016, l’esenzione Imu di cui all’art. 7, comma 1, lett. h), del Dlgs. n. 504/92, si applica secondo i criteri di cui alla Circolare Mef n. 9/93. Sono esenti dall’Imu inoltre: i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Iap iscritti alla previdenza agricola; i terreni ricadenti nei Comuni delle Isole minori di cui all’Allegato A alla Legge n. 448/01; i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile (art. 1, comma 13, della Legge n. 208/15 (“Legge di stabilità 2016”));
- la base imponibile dell’Imposta è ridotta del 50% nel caso di:
  - o fabbricati di interesse storico o artistico;
  - o fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell’anno per il quale sussistono le suddette condizioni;

<sup>1</sup>L’art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/11, prevede che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla data in cui sono diventate esecutive, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione

<sup>2</sup> Si ricorda che l’art. 4, comma 4, del Dl. n. 16/12, ha revocato il blocco delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali.

<sup>3</sup>I Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale:

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che l’agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita catastale non eccedente i Euro 500 oppure nel caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a Euro 15.000 annui. In caso di più unità immobiliari l’agevolazione si applica ad una sola unità.

<sup>4</sup>Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.

- unità immobiliare (fatta eccezione per quelle classificate nelle Categorie A/1, A/8 e A/9), concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e che rispettano i seguenti requisiti:
  - il contratto di comodato deve essere registrato;
  - il comodante possiede un solo immobile in Italia e risiede anagraficamente nonché dimora abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche qualora il contribuente, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito ad abitazione principale, fatta eccezione per quelli classificati nelle Categorie A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 10, lett. b), della Legge n. 208/15 ("*Legge di stabilità 2015*");

- l'Imposta non si applica:
  - all'abitazione principale, escluse quelle rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa da adibire ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di sentenza di separazione legale, annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia, nonché al personale dei Vigili del Fuoco e a quello appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - ai fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- per gli immobili locati a canone concordato l'Imposta, determinata applicando l'aliquota base dello 0,76%, è ridotta al 75%.

Tenuto conto delle suddette premesse, l'Organo di revisione non ritiene di dover fare ulteriori considerazioni:

### **Tributo per i servizi indivisibili - Tasi**

L'Organo di revisione ricorda:

- il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- la base imponibile è quella prevista per l'Imu. L'aliquota base è pari all'1% ed il Comune può con regolamento ridurre l'aliquota fino al suo completo azzeramento;
- l'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/13 ("*Legge di stabilità 2014*"), esenta dal versamento Tasi il detentore che destina l'unità immobiliare che occupa a titolo di abitazione principale. In tal caso, il possessore versa la Tasi nella misura stabilita con Regolamento comunale; qualora l'Ente non abbia regolamentato tale fattispecie, il possessore versa nella misura del 90% della Tasi dovuta;
- l'art. 1, comma 14, lett. a), della Legge n. 208/15 ("*Legge di stabilità 2016*"), ha escluso dal presupposto impositivo Tasi, dal 2016, il possesso di abitazioni principali, sia del possessore che dell'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nelle Categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati (cd. "beni merce"), l'art. 1, comma 14, lett. c), della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"), prevede l'aliquota Tasi dello 0,1%, con possibilità di azzerarla o portata allo 0,25%;
- il Comune nel determinare l'aliquota deve verificare che la somma delle aliquote Imu e Tasi non può superare l'aliquota massima del 10,6 ‰ fissata per l'Imu. Per il 2015 l'aliquota Tasi non poteva essere comunque superiore al 2,5‰, i limiti citati possono essere superati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8‰, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del Dl. n. 201/11, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta Tasi equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'Imu relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13, del Dl. n. 201/11. L'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016"), ha sospeso per l'anno 2016 l'efficacia delle delibere incrementative delle aliquote dei tributi locali. Il successivo art. 1, comma 28, della Legge n. 208/15 ("Legge di stabilità 2016") ha permesso all'Ente, con adozione di espressa Delibera di Consiglio Comunale, di prorogare anche per l'anno 2016 la maggiorazione Tasi precedentemente prevista nell'esercizio 2015;
- il Tributo è applicato nella misura di 1/3 relativamente ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Alla Tasi si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), ed i), del Dlgs. n. 504/92. Ai fini dell'applicazione della lettera i) restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 91-bis, del Dl. n. 1/12.

Tenuto conto delle suddette premesse, l'Organo di revisione ritiene di non dover fare ulteriori considerazioni.

### **Tassa sui rifiuti - Tari**

L'Organo di revisione ricorda:

- ai sensi dell'art. 1, comma 640, della Legge n. 147/13 ("Legge di stabilità 2014"), il presupposto della Tari è dato dal possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117, del Cc., che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- in attesa dell'allineamento dei dati catastali, la superficie rilevante per il calcolo della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettate a Tari è quella calpestabile;
- per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile;
- si fa comunque riferimento alle superfici rilevate o accertate ai fini dell'applicazione della Tarsu/Tia1/Tia2;
- sono escluse dal calcolo della Tari le superfici all'interno delle quali vengono prodotti rifiuti speciali in via continuativa e prevalente, a condizione che il produttore dimostri il corretto trattamento ditali rifiuti in conformità della normativa vigente;
- il Comune, nella determinazione della tariffa, deve tener conto dei criteri definiti nel Dpr. n. 158/98, salvo la possibilità di deroga in caso di commisurazione della tassa nelle quantità e qualità medie dei rifiuti prodotti per unità di superficie (principio del "*chi inquina paga*");
- la normativa dispone che la tariffa debba prevedere la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta rifiuti, ricomprendendo anche quelli per

- lo smaltimento in discarica con esclusione dei rifiuti speciali il cui costo di smaltimento è sostenuto direttamente dal produttore;
- nel Piano economico finanziario Tari il Comune deve tener conto anche degli eventuali mancati ricavi relativi ai crediti inesigibili Tia/1, Tia/2 e Tares;
  - sono previste riduzioni ed esenzioni come nel caso di mancata raccolta dei rifiuti, interruzione del servizio, distanza dal punto di raccolta, raccolta differenziata, abitazioni con unico occupante o tenute a disposizione, abitazioni o aree scoperte adibite ad uso stagionale o non continuativo, abitazioni occupate da soggetti che per più di 6 mesi l'anno risiedano o abbiano al dimora all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo;
  - la Tassa è applicata nella misura di 1/3 relativamente ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
  - con regolamento il Comune può prevedere:
    1. agevolazioni finanziate con la tariffa stessa;
    2. ulteriori agevolazioni la cui copertura in bilancio deve essere assicurata dalla fiscalità generale dell'Ente;
    3. modalità di applicazione della tassa per le occupazioni temporanee di locali o aree pubbliche o di uso pubblico.

Tenuto conto delle suddette premesse, l'Organo di revisione ritiene di non dover fare ulteriori considerazioni.

## **Tosap**

L'art. 38, comma 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che *“sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province”*

La Tassa è applicata distintamente in base alla tipologia di occupazione: permanente o temporanea.

Al Comune è riconosciuta l'autonomia regolamentare, nei limiti previsti dalle disposizioni normative, in materia di regolamentazione della Tassa e di applicazione delle Tariffe per le occupazioni.

Ai sensi dell'art. 63, del Dlgs. n. 446/97, l'applicazione della Tassa può essere sostituita da un canone avente natura patrimoniale (Cosap), da introdurre con l'approvazione di espresso Regolamento in merito.

## **Imposta di pubblicità**

L'art. 1, del Dlgs. n. 507/93, dispone che *“la pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate”*.

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia regolamentare riconosciuta dall'art. 52, del Dlgs. n. 446/97, regola l'Imposta e prevede le tariffe applicabili.

Fino al 25 giugno 2012, l'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/97, prevedeva la possibilità per gli Enti di innalzare prima del 20% (a decorrere dall'esercizio finanziario 1998), poi del 50% (a decorrere dall'esercizio finanziario 2000), le Tariffe massime applicabili all'Imposta. Tale possibilità è stata abrogata dall'art. 23, comma 7, del Dl. n. 83/12.

In merito, però, il Legislatore ha ritenuto opportuno emanare una norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 739, della Legge n. 208/15–*“Legge di stabilità 2016”*)), precisando che l'abrogazione sopra citata non ha effetto nei confronti di quegli Enti che si erano avvalsi della facoltà di incremento delle Tariffe in data antecedente all'entrata in vigore del Dl. n. 83/12.

## Imposta di scopo

L'Organo di revisione ricorda che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 23/11, a decorrere dall'applicazione dell'Imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui all'art. 13, del Dl. n. 201/11, l'Imposta di scopo si applica, con riferimento alla base imponibile Imu e alla disciplina vigente in materia. Pertanto anche con riferimento all'anno 2016 l'Organo di revisione consiglia di monitorare nel tempo l'entità del gettito dell'Imposta. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 23/11, l'Imposta di scopo si applica o, se già istituita, continua ad applicarsi, sulla base imponibile dell'Imu.

## Addizionale comunale Irpef

L'Organo di revisione :

- ricordato che con la sostituzione dell'art.1, comma 3, del Dlgs. n. 360/98, disposta dall'art. 1, comma 142, della Legge n. 296/06, i Comuni, con apposito regolamento, possono stabilire l'aliquota dell'Addizionale comunale all'Irpef fino allo 0,8% e prevedere una “*soglia di esenzione*” in ragione del reddito posseduto;
- sottolineato, inoltre, che l'efficacia della variazione decorre dalla pubblicazione della Deliberazione sul sito *www.finanze.it* del Mef e che il domicilio fiscale con il quale si individua sia il Comune che l'aliquota è quello alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'Addizionale stessa;
- fatto presente che ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di compartecipazione all'Addizionale provinciale e comunale all'Irpef e la soglia di esenzione (art. 1, commi 3 e 3-bis, del Dlgs. n. 360/98) sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della Delibera sia effettuata entro il 20 dicembre precedente l'anno di riferimento;
- considerato, inoltre, che i Comuni possono stabilire aliquote dell'Addizionale comunale all'Irpef “*utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività*”;
- tenuto conto che negli anni pregressi l'entrata in oggetto ha avuto il seguente andamento:

## Imposta di soggiorno

L'Organo di revisione sottolinea che, ai sensi dell'art. 4, del Dlgs. n. 23/11, come modificato dall'art. 4, comma 2-bis, del Dl. n. 16/12, i Comuni turistici o Città d'arte possono istituire l'Imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio comunale per un massimo di Euro 5 per notte; il gettito deve essere destinato a finanziarie interventi in materia di turismo, di sostegno delle strutture ricettive e per interventi per il recupero di beni culturali ed ambientali (alla stesura della presente Relazione *non risulta/non risulta* ancora emanato il Regolamento attuativo). In alternativa all'Imposta di soggiorno i Comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i Comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, in sostituzione all'Imposta di soggiorno, un contributo di sbarco fino ad un massimo di Euro 2,50 da applicare ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola (art. 4, comma 3-bis, del Dlgs. n. 23/11).

## 2. Spesa del personale

L'Organo di revisione attesta:

- 1) che, in attuazione dell'art. 60, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, il conto annuale e la relazione illustrativa dei risultati conseguiti nella gestione del personale per l'anno 2015 sono stati inoltrati, come prescritto, alla Corte dei conti e al Dipartimento per la Funzione pubblica, per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato, mentre quelli relativi all'anno 2016 sono in corso di definizione essendo il termine di presentazione non ancora scaduto;
- 2) che l'Ente ha trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni sulla Contrattazione integrativa dell'anno 2015, certificate dagli Organi di controllo interno, ai sensi, dell'art. 40-*bis*, del Dlgs. n. 165/01, e di cui alla Circolare Mef – Rgs. 15 aprile 2016, n. 13;
- 3) che il conto annuale 2015 è stato redatto in conformità della Circolare Mef – Rgs. 15.04.2016, n. 13.

Relativamente al personale non dirigente l'Organo di revisione dà atto che l'Ente:

- ha costituito il fondo salario accessorio per l'anno 2016;
- ha proceduto alla Contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2016;
- che è stata presa visione dell'ipotesi di accordo decentrato per l'anno 2016 unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione tecnico-finanziaria previste dal comma 3-*sexies*, dell'art. 40, del Dlgs. n. 165/01, ed è stato rilasciato il relativo parere ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 1, del Dlgs. n. 165/01;
- l'importo del fondo 2016 rispetta la previsione di cui all'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/15 (“*Legge di stabilità 2016*”) ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Dlgs. n. 165/01 non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

L'Organo di revisione attesta che la spesa per il personale sostenuta nel 2016 ha assicurato il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1, comma 557, 557-*bis*, 555-*ter*, 557-*quater*, della Legge n. 296/06.

## Incarichi di consulenza

Per quanto riguarda il limite di spesa per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, l'Organo di revisione ha verificato che nel 2016 l'Ente ha rispettato quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10:

## 3. Contenimento delle spese

L'Organo di revisione attesta che:

- le spese di rappresentanza sostenute nel 2016 rispettano il limite di spesa previsto dall'art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10;
- l'Ente non ha predisposto l'elenco delle spese di rappresentanza secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero dell'Interno (Decreto 23 gennaio 2011) da allegare al rendiconto, da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare, entro 10 giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito *internet* dell'Ente Locale (art.16, comma 26, Dl.n. 138/11).

I valori per l'anno 2016 rispettano i limiti disposti:

- dall'art. 6, comma 8, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- dall'art. 6, comma 9, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10, in base al quale gli Enti Locali non possono, a decorrere dall'anno 2011, effettuare spese per sponsorizzazioni;
- dall'art. 6, comma 12, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- dall'art. 6, comma 13, del Dl. n. 78/10, convertito con Legge n. 122/10;
- dall'art. 5, comma 2, del Dl. n. 95/12, convertito con Legge n. 135/12;
- dall'art. 1, commi 141 e 165, Legge n. 228/12 e art 18, comma 8-*septies*, del Dl. n. 69/13, convertito con Legge n. 98/13);
- l'Ente non adempito, ai fini del censimento permanente delle autovetture di servizio, all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 5, del Dpcm. 3 agosto 2011.  
In caso di risposta negativa, l'Ente non può effettuare spese di ammontare superiore al 50% del limite di spesa prevista per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi.

#### **4. Indebitamento**

L'Organo di revisione attesta che l'ente rispetta i limiti previsti dall'art. 204, comma 1, del Tuel, così come modificato dall'art. 1, comma 735, della Legge n. 147/13, in base al quale l'importo complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non il 10% per l'anno 2016 delle entrate relative ai primi tre titoli della parte entrata del rendiconto 2014.

#### **5. Debiti fuori bilancio:**

Il Collegio ha preso atto delle attestazioni di insussistenza al 31 dicembre 2016 di debiti fuori bilancio non riconoscibili.

#### **6. Entrate e spese correnti avente carattere non ripetitivo**

Nel prospetto allegato vengono evidenziate le entrate e le spese aventi carattere non ripetitivo che l'Organo di revisione ha rilevato dall'esame del Rendiconto e dei suoi allegati nonché da quanto emerso nell'attività di verifica e controllo effettuata nell'esercizio:

#### **7. Servizi pubblici a domanda individuale, servizi produttivi e altri servizi**

L'Organo di revisione attesta che l'Ente non ha l'obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei Servizi a domanda individuale, idrico integrato e raccolta e smaltimento rifiuti.

I Servizi a domanda individuale e idrico integrato, presentano i seguenti risultati:

L'Organo di revisione attesta che:

- 1) l'Ente, non essendo in condizioni di dissesto finanziario né strutturalmente deficitario (art. 243, del Tuel) e avendo presentato il certificato del Conto consuntivo 2015 entro i termini di Legge, non ha l'obbligo di assicurare la copertura minima dei costi dei servizi pubblici a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti;
- 2) il Servizio finanziario ha predisposto, per l'anno 2016, un apposito conto economico dei servizi pubblici.

#### **8. Verifica dei parametri di deficitarietà**

Nelle more della rivisitazione dei parametri obiettivi e delle modalità certificative rese necessarie dal processo di armonizzazione contabile, in virtù di quanto disposto dal richiamato art. 11, comma 15, del Dlgs. n. 118/11, per l'anno 2015 (per il solo esercizio finanziario 2015), nel quale coesistono gli schemi di bilancio "tradizionali" con quelli "armonizzati", il Decreto Ministero Interno 23 febbraio 2016 sostanzialmente conferma le modalità certificative approvate con il Decreto del Ministro dell'Interno 18 febbraio 2013, per il triennio 2013-2015.

I certificati allegati al Decreto sono prodotti per Comuni, nonché per Province, Città metropolitane e comunità montane che si trovano in condizione di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 242, del Dlgs. n. 267/00, e consentono la dimostrazione, sulla base delle risultanze contabili dell'esercizio finanziario 2015, della copertura del costo complessivo di gestione dei "servizi a domanda individuale", del "Servizio per la gestione dei rifiuti urbani" e del "Servizio di acquedotto".

Rammentiamo che lo Stato di dissesto finanziario degli Enti Locali ricorre, giuste le previsioni dell'art. 244, del Tuel, allorché l'Ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili, oppure al momento in cui esistono nei confronti dell'amministrazione crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si può fare validamente fronte con le modalità di estinzione di cui all'art. 193, nonché con le modalità di cui all'art. 194 per le fattispecie ivi previste.

L'art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 149/11, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli artt. 2, 17 e 26, della Legge n. 42/09", entrato in vigore il 5 ottobre 2011, e modificato dal Dl. n. 174/12, nell'attribuire anche alla Magistratura contabile il potere di accertare la sussistenza

delle condizioni di cui all'art. 244, del Tuel, introduce in realtà una nuova situazione prodromica alla dichiarazione di dissesto, che si ritiene possa essere definita di “*pre-dissesto*”.

Le pertinenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, nell'ambito delle funzioni di controllo già attribuite loro dalla Legge, ove riscontrano situazioni di fatto che sono in grado di portare l'Ente in Stato di dissesto finanziario, emanano una specifica Pronuncia con cui invitano l'Amministrazione ad intraprendere misure auto correttive al fine di rimuovere le criticità osservate.

## **9. Pronuncia specifica da parte della Corte dei conti**

La Sezione di controllo della Corte dei conti non ha emesso una Pronuncia specifica sul Bilancio di del Comune di Monteleone Rocca Doria, ai sensi dell'art. 148-*bis*, del Tuel;

## **10. Variazioni di bilancio**

Il Principio generale n.7 sulla flessibilità prevede per gli Enti che “*nella Relazione illustrativa delle risultanze di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entità e sulle ragioni che hanno portato a variazioni di bilancio in applicazione del principio e altresì sull'utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità previsti nel bilancio di previsione.*” L'Organo di revisione ha verificato che nella suddetta relazione sono contenute le suddette informazioni.

### III) ATTESTAZIONE SULLA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE

Atteso che, ai sensi dell'[art. 227, del Tuel](#), il Rendiconto della gestione è composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico (con accluso il prospetto di conciliazione di cui all'[art. 229, comma 9, del Tuel](#)) e dal Conto del patrimonio, passiamo di seguito ad analizzare le risultanze di ciascuno di essi.

#### 1. CONTO DEL BILANCIO: RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

##### 1.1 Quadro generale riassuntivo

ENTRATE	ACCERTAM.	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	-----				
Utilizzo avanzo di amministrazione		-----	Disavanzo di amministrazione		-----
Fondo pluriennale vincolato di parte corr		-----			
Fondo pluriennale vincolato in c/cap.		-----			
<b>Titolo 1</b> - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa			<b>Titolo 1</b> - Spese correnti		
<b>Titolo 2</b> - Trasferimenti correnti			Fondo pluriennale vincolato di parte corrente		
<b>Titolo 3</b> - Entrate extratributarie			<b>Titolo 2</b> - Spese in conto capitale		
			Fpv in c/capitale		
<b>Titolo 4</b> - Entrate in conto capitale			<b>Titolo 3</b> - Spese per incremento di attività finanziarie		
<b>Titolo 5</b> - Entrate da riduzione di attività finanziarie			Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		
<b>Totale entrate finali</b>			<b>Totale spese finali</b>		
<b>Titolo 6</b> - Accensione di prestiti			<b>Titolo 4</b> - Rimborso di prestiti		
<b>Titolo 7</b> - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (Dl. n. 35/13 e s.m.i. e rifinanziamenti)</i>		
			<b>Titolo 5</b> - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
<b>Titolo 9</b> - Entrate c/terzi e partite giro			<b>Titolo 7</b> - Spese c/terzi e partite giro		
<b>Totale entrate dell'esercizio</b>			<b>Totale spese dell'esercizio</b>		
<b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>			<b>TOT. COMPLESSIVO SPESE</b>		
<b>DISAVANZO DELL'ESERCIZIO</b>			<b>AVANZO DI COMPETENZA/</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>/FONDO DI CASSA</b>		
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		

##### 1.2 Risultato d'amministrazione

Le risultanze della gestione finanziaria, si riassumono come segue:

		GESTIONE 2016		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2016				664.139,66
RISCOSSIONI	(+)	361.379,31	1.393.199,09	1.754.578,40
PAGAMENTI	(-)	137.003,70	967.554,03	1.104.557,73
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(=)			1.314.160,33
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate 31 dicembre 2016	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2016	(=)			1.314.160,33
RESIDUI ATTIVI	(+)	268.562,56	547.153,86	815.716,42
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	155.887,69	1.052.407,00	1.208.294,69
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			37.093,06
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			17.718,56
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIA	(-)			
<b>RISULTATO AMM/NE AL 31/12/2016(A)</b>	<b>(=)</b>			<b>866.770,44</b>

<b><u>Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016</u></b>	
<b>PARTE ACCANTONATA</b>	
-Fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2016	14.627,98
-Fondi rischi contenzioso legale	
-Fondo anticipazioni liquidità <a href="#">Dl. n. 35/13</a> e s.m.i. e rifinanziamenti	
-Fondo perdite società partecipate	
-Altri accantonamenti.....	
Totale parte accantonata(B)	14.627,98
<b>PARTE VINCOLATA</b>	
- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	34.766,23
- Vincoli derivanti da trasferimenti	113.299,30
- Vincoli derivanti da contrazione di mutui	11.702,65
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
- Altri vincoli da specificare	
Totale parte vincolata (C)	159.768,18
<b>PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI</b>	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	20.042,19
<b>TOTALE PARTE DISPONIBILE (E=A-B-C-D)</b>	<b>672.332,09</b>

## **Parte Accantonata**

### ***“Fondo crediti di dubbia esigibilità”***

L'Organo di revisione ha verificato che il “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, confluito nell'avanzo di amministrazione come quota accantonata, è stato calcolato secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11 e s.m.i., in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione.

### **“Altri accantonamenti”**

L'Ente ha provveduto ad accantonare le altre quote di avanzo specificando se la procedura seguita risponde a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (*Allegato n. 4/2, al Dlgs. n. 118/11*).

## **Parte Vincolata**

La parte vincolata del risultato di amministrazione risulta così composta:

- Vincoli derivanti da leggi e principi contabili	34.766,23
- Vincoli derivanti da trasferimenti	113.299,30
- Vincoli derivanti da contrazione di mutui	11.702,65
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
- Altri vincoli da specificare	
Totale parte vincolata (C)	159.768,18

### **1.3 Equilibri di competenza della gestione corrente**

L'Organo di revisione, tenuto conto delle risultanze del Conto del bilancio 2016, dà atto che l'Ente ha conseguito l'equilibrio della gestione di competenza di parte corrente (art. 162, comma 6, Tuel):

## 1.4 Risultato di cassa

Il fondo di cassa al 31 dicembre 2016, risultante dal conto del Tesoriere, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili del Comune.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 (da conto del Tesoriere)	1.314.160,33
Fondo di cassa al 31 dicembre 2016 (da scritture contabili)	1.314.160,33

## 2. Piano degli indicatori

L'art. 18-*bis*, del Dlgs. n. 118/11 prevede che le Regioni, gli Enti Locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottino un sistema di indicatori semplici, denominato "*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*" misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni. In attuazione di detto articolo sono stati emanati il Decreto Mef 9 dicembre 2015 e il Decreto MinInterno 22 dicembre 2015, concernenti, rispettivamente, il piano degli indicatori per:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed entistrumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4);
- gli Enti Locali (allegati 1 e 2) e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria (Allegati 3 e 4).

Gli Enti Locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il Piano degli indicatori al bilancio di previsione e al rendiconto della gestione. Le prime applicazioni del Decreto sono da riferirsi al rendiconto della gestione 2016 e al bilancio di previsione 2017-2019. L'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti è svolta nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto.

L'Organo di revisione ha verificato che il *Piano degli indicatori* sia tra gli allegati al rendiconto 2016 ed ha preso atto dell'analisi fatta in merito nella relazione sulla gestione.

## 3. Contabilità economico-patrimoniale

A decorrere dal 2016, tutti gli Enti territoriali, i loro organismi e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono tenuti ad adottare un sistema di contabilità economico patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

A tal fine è necessario applicare:

- il Piano dei conti integrato di cui all'Allegato n. 6, al Dlgs.n.118/11;
- il Principio contabile generale n. 17 della competenza economica di cui all'Allegato n. 1, al Dlgs. n. 118/11;
- il Principio applicato della contabilità economico patrimoniale di cui all'Allegato 4/3, al Dlgs. n. 118/11, con particolare riferimento al Principio n. 9, concernente "*L'avvio della contabilità economico patrimoniale armonizzata*".

Al fine di garantire la corretta adozione del piano dei conti integrato e dei principi contabili generali e applicati è necessario adeguare il proprio sistema informativo contabile e verificarne la coerenza con il nuovo sistema contabile.

La corretta riclassificazione delle voci secondo il Piano dei conti integrato consente:

- nel corso dell'esercizio, la rilevazione dei fatti economici e patrimoniali, come "misurati" dalle operazioni finanziarie;
- a seguito delle operazioni di assestamento economico-patrimoniale, effettuate in autonomia rispetto alle registrazioni in contabilità finanziaria, di elaborare il conto economico e lo stato patrimoniale del rendiconto della gestione, aggregando le voci del piano dei conti secondo il raccordo riportato nell'Allegato n. 6, al Dlgs. n.118/11.

L'avvio della contabilità economico patrimoniale e l'adozione del piano dei conti integrato richiedono:

- a) l'attribuzione ai capitoli/articoli del bilancio gestionale/Peg della codifica prevista nel piano finanziario (almeno al IV livello), secondo le modalità indicate al punto 2);
- b) la definizione di procedure informativo-contabili che consentano l'attribuzione della codifica del piano dei conti finanziario (quinto livello) agli accertamenti/incassi agli impegni/pagamenti, evitando l'applicazione del criterio della prevalenza;
- c) la codifica dell'inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato, sempre evitando l'applicazione del criterio della prevalenza, e l'eventuale aggiornamento dell'inventario (se non rappresenta la situazione patrimoniale dell'Ente).
- d) l'elaborazione dello stato patrimoniale di apertura, riferito contabilmente al 1° gennaio 2016, ottenuto riclassificando l'ultimo stato patrimoniale/conto del patrimonio, secondo lo Schema previsto dall'Allegato n.10, al Dlgs. n. 118/11, avvalendosi della ricodifica dell'inventario e applicando i criteri di valutazione dell'attivo e del passivo previsti dal Principio applicato della contabilità economico patrimoniale n.9.3 "*Il primo stato patrimoniale: criteri di valutazione*". Gli Enti che si sono avvalsi della facoltà di rinviare al 2016 l'adozione della contabilità economico patrimoniale, sono tenuti ad allegare al rendiconto 2016 anche lo stato patrimoniale iniziale (art. 11, comma 13, del Dlgs.n.118/11).

Il rendiconto 2016 di tutti gli Enti territoriali, escluse le Autonomie speciali che hanno applicato il Dlgs. n.118/11 dall'esercizio 2016, comprende il conto economico e lo stato patrimoniale.

A tal fine l'Organo di revisione ha verificato che il Comune di Monteleone Rocca Doria ha rinviato all'anno 2018 l'adozione di tali formalità, e raccomanda di seguirne puntualmente le disposizioni previste.

### **Conto economico**

L'Organo di revisione ha verificato che i costi/oneri e ricavi/proventi sono stati rilevati nella contabilità economica secondo quanto disposto dal principio contabile. Pur non esistendo una correlazione univoca fra le fasi dell'entrata e della spesa ed il momento in cui si manifestano i ricavi/proventi ed i costi/oneri nel corso dell'esercizio, i ricavi/proventi conseguiti sono rilevati in corrispondenza con la fase dell'accertamento delle entrate, ed i costi/oneri sostenuti sono rilevati in corrispondenza con la fase della liquidazione delle spese.

Inoltre sono stati rilevati nel conto economico i seguenti costi/ricavi che non hanno avuto nel corso dell'esercizio rilievo nella contabilità finanziaria:

- ✓ le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali utilizzate;
- ✓ le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri. L'accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell'esercizio è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dell'esercizio fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione;
- ✓ le perdite di competenza economica dell'esercizio;
- ✓ le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti;
- ✓ le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni e prodotti finiti;
- ✓ le quote di costo/onere o di ricavo/provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e passivi di competenza economica dell'esercizio;
- ✓ le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri/costi e proventi/ricavi nel corso dell'esercizio, nonché ogni altro componente economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e della prudenza (ad esempio sopravvenienze e insussistenze).

- ✓ nell'ambito delle scritture di assestamento economico, è necessario assimilare le spese liquidabili alle spese liquidate cui sono correlati i costi di competenza dell'esercizio. Pertanto, in corrispondenza agli impegni liquidabili che nella contabilità finanziaria, in quanto esigibili, sono considerati di competenza finanziaria dell'esercizio in cui la prestazione è stata resa, nella contabilità economico patrimoniale, è effettuata la registrazione "*Merci c/acquisto a fatture da ricevere*", che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni rese nell'esercizio, ancorché non liquidate, alla competenza economica dell'esercizio.

Costituiscono una eccezione al principio generale:

- i costi derivanti dai trasferimenti e contributi (correnti, agli investimenti e in c/capitale) che sono rilevati in corrispondenza dell'impegno della spesa;
- le entrate dei titoli 5 "*Entrate da riduzione di attività finanziaria*", 6 "*Accensione di prestiti*", 7 "*Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere*" e 9 "*Entrate per conto terzi e partite di giro*", il cui accertamento determina solo la rilevazione di crediti e non di ricavi;
- le spese del titolo 3 "*Spese per incremento attività finanziarie*", 4 "*Rimborso Prestiti*", 5 "*Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere*" e 7 "*Uscite per conto terzi e partite di giro*", il cui impegno determina solo la rilevazione di debiti e non di costi;
- le entrate e le spese relative al credito Iva e debito Iva, il cui accertamento e impegno/liquidazione determinano la rilevazione di crediti e debiti;
- la riduzione di depositi bancari che è rilevata in corrispondenza agli incassi per Prelievi da depositi bancari;
- l'incremento dei depositi bancari che è rilevato in corrispondenza ai pagamenti per Versamenti da depositi bancari.

L'Organo di revisione attesta:

- 1) che nel Conto economico sono evidenziati i componenti positivi e negativi dell'attività dell'Ente determinati secondo criteri di competenza economica;
- 2) che le voci del Conto Economico possono essere riassunte secondo quanto evidenziato dal successivo prospetto allegato:

L'Organo di revisione attesta che:

- ✓ che il risultato della gestione ordinaria presenta un miglioramento dell'equilibrio economico rispetto al risultato del precedente esercizio.
- ✓

### **Stato Patrimoniale**

L'Organo di revisione, preso atto della riclassificazione dello Stato patrimoniale al 1° gennaio 2016 evidenzia le risultanze patrimoniali dell'Ente al 31 dicembre 2015:

dà atto

- 1) che l'Ente non ha provveduto, entro il 31 dicembre 2016, al all'aggiornamento degli inventari;

L'Organo di revisione, nel rilevare il mancato completamento degli inventari nel rispetto del termine di legge, invita nuovamente a provvedervi entro il minor tempo possibile

- 2) che sono stati rilevati i risultati della gestione patrimoniale e che, in particolare, sono stati riportate le variazioni:

- che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto delle variazioni conseguenti ad atti amministrativi, quali ad esempio l'acquisizione al patrimonio del Comune di opere realizzate da privati in scomputo di oneri di urbanizzazione;
- per effetto della rilevazione della quota di ammortamento dei beni utilizzati nell'esercizio;

- 3) che i beni sono valutati secondo i criteri di cui all'art. 230, del Tuel, ed al regolamento di contabilità;
- 4) che le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate col criterio del costo risultante dall'ultimo bilancio della partecipata (punto 6.1.3, lett. a), del Principio contabile applicato e concernente la contabilità economico patrimoniale degli Enti in contabilità finanziaria – Allegato 4/3, al Dlgs. n. 118/11);
- 4) che per i crediti iscritti nell'attivo circolante è stata verificata la corrispondenza tra consistenza al 31 dicembre 2016 e il totale dei residui attivi risultanti dal conto del bilancio al netto del credito per l'Iva, dei depositi cauzionali e dei crediti di dubbia esigibilità;
- 5) che risulta correttamente rilevato la posizione di credito/debito verso l'Erario per Iva;
- 6) che nella voce “crediti di dubbia esigibilità” sono compresi i crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- 7) che per i debiti per mutui e prestiti è stata verificata la corrispondenza tra:
  - il saldo patrimoniale al 31 dicembre 2016 con i debiti residui in sorte capitale dei mutui in essere;
  - la variazione in aumento e i nuovi mutui ottenuti;
  - le variazioni in diminuzione e l'importo delle quote capitali dei mutui rimborsate;
- 8) che il totale dei residui passivi deve essere uguale al valore dei debiti non di finanziamento;
- 9) che i crediti comprendono:
  - o i crediti relativi agli accertamenti finanziari;
  - o i crediti relativi ad accertamenti eliminati dalla finanziaria (Punto 3.3, del Principio 4/2);
- 10) che fra i ratei passivi è ricompresa l'indennità di diritto accessorio per premialità a dipendenti;
- 11) che fra i Conti d'ordine (impegni esigibili in esercizi futuri) è inserito il valore del Fpv alla fine dell'anno al netto delle spese riportate a ratei (premialità di cui al punto precedente) più gli eventuali contributi regionali accertati e non ancora impegnati, in quanto spese non ancora giuridicamente perfezionate.

#### **4. Relazione sulla gestione**

L'Organo di revisione attesta:

- 1) che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 231, del Tuel, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità dell'Ente, essa:
  - esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;
  - evidenzia i criteri di valutazione del patrimonio;
  - analizza i principali scostamenti rispetto alle previsioni, motivandone le cause;
- 2) che i risultati espressi nella Relazione trovano riferimento nella contabilità finanziaria, economica e patrimoniale;
- 3) che nella sua formulazione sono stati rispettati i principi informativi della Legge n. 241/90, come modificata dalla Legge n. 15/05, relativamente alla trasparenza e comprensibilità del risultato amministrativo;
- 4) che alla stessa sono allegati le relazioni dei Responsabili dei Servizi a cui è stata affidata all'inizio o nel corso dell'esercizio, la gestione.

## 5. Referto del controllo di gestione

Le disposizioni in merito ai sistemi di controllo degli Enti Locali sono state modificate dal DL. n. 174/12, convertito con Legge n. 213/12.

Il controllo di gestione mantiene come riferimenti normativi gli art. 196 – 198-bis, del Tuel.

Si ricorda che l'art. 196 prevede che il Controllo di gestione sia disciplinato a mezzo del Regolamento di contabilità.

L'Organo di revisione:

- attesta che, l'Ente ha provveduto ad approvare il regolamento dei controlli interni previsto dal DL. n. 174/12;
- attesta che attraverso il controllo di gestione l'Ente ha verificato l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati
- invita gli organi dell'Ente, non essendosi questo ancora dotato di una struttura operativa cui affidare il controllo di gestione di cui agli art. 196 e 197, del Tuel:
  - ad attivare almeno i principali controlli interni previsti dal Dlgs. n. 286/99 e dal DL. n. 174/12;
  - ad istituire un apposito nucleo di valutazione dell'attività dei dirigenti;
  - a dotarsi di strumenti anche minimali per il controllo di gestione;
  - a realizzare un adeguato sistema di contabilità economica.

Tutto ciò premesso

## **L'ORGANO DI REVISIONE**

### **Certifica**

la conformità dei dati del Rendiconto con quelli delle scritture contabili dell'Ente e in via generale la regolarità contabile e finanziaria della gestione;

### **esprime**

**parere favorevole** per l'approvazione del Rendiconto per l'esercizio finanziario 2015, invitando tuttavia gli organi dell'Ente a tener conto, già a partire dal corrente esercizio, delle osservazioni inserite nella presente relazione.

**L'Organo di revisione**



*Angelo Cherchi*